

---

**Cosa significa il concetto «prestazione di libero passaggio»?**

Per prestazione di libero passaggio s'intende l'importo sotto forma di prestazione d'uscita spettante alla persona assicurata alla fine del rapporto di lavoro e all'uscita dall'istituzione di previdenza. In questo contesto la legge parla di "caso di libero passaggio" e presuppone che non sia in precedenza subentrato un caso di previdenza (vecchiaia, invalidità o decesso).

Dal 1995 la Legge sul libero passaggio (LFLP) disciplina i diritti nell'ambito del caso di libero passaggio e prevede quanto segue:

- in caso di cambiamento del posto di lavoro occorre versare la prestazione d'uscita spettante all'istituzione di previdenza del vostro nuovo datore di lavoro;
- nel caso in cui dopo la fine del rapporto di lavoro non iniziate un nuovo rapporto di lavoro, la prestazione d'uscita spettante è disponibile sotto forma di polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio.

---

**Quando è possibile riscuotere in contanti la prestazione di libero passaggio?**

Nei seguenti casi potete riscuotere in contanti la prestazione di libero passaggio:

- partenza definitiva dalla Svizzera, senza acquisizione del domicilio nel Principato del Liechtenstein. Attenzione: dal 1° giugno 2007 la prestazione di libero passaggio non può più essere versata in contanti se ci si stabilisce in un paese dell'UE, dove si è soggetti alla previdenza obbligatoria per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità. Un elenco di tutti i paesi UE ed EFTA è pubblicato all'indirizzo: [www.sfbvg.ch](http://www.sfbvg.ch) » Organismo di collegamento » Basi » Lista dei Paesi UE e AELS.
- avvio di un'attività lucrativa indipendente, senza continuare a essere soggetti alla previdenza professionale obbligatoria (è richiesta la conferma ufficiale della cassa di compensazione dell'AVS);
- prestazione di libero passaggio inferiore al vostro contributo annuo personale;
- nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, le persone assicurate che esercitano un'attività lucrativa possono utilizzare - sotto forma di costituzione in pegno o di prelievo anticipato - l'intero o parte del loro avere di vecchiaia per il finanziamento di un'abitazione ad uso proprio. Maggiori informazioni sono contenute nel foglio informativo *Finanziamento di una proprietà d'abitazioni*.

---

**Come procedere per riscuotere in contanti la prestazione di libero passaggio?**

- L'ammontare della prestazione di libero passaggio spettante è indicato sul certificato di assicurazione personale.
- Compilate il formulario *Notifica di uscita* e allegare i documenti indicati al punto 3 del formulario.
- Per il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio è assolutamente indispensabile il consenso del coniuge / partner registrato mediante firma autenticata.

---

**Come investire in modo ottimale la prestazione di libero passaggio?**

Per le prestazioni di libero passaggio la libertà d'investimento è limitata per legge. Se la vostra prestazione di libero passaggio supera l'importo necessario per il l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete nella vostra nuova cassa pensioni, o se non entrate in una nuova cassa pensioni, vi sono in genere due possibilità:

- stipula di una **polizza di libero passaggio** che garantisca la protezione previdenziale;
- apertura di un **conto di libero passaggio** con o senza deposito titoli.

La soluzione ideale è quella che risponde agli obiettivi e alle esigenze personali:

- La polizza di libero passaggio è ideale per colmare le lacune nella copertura assicurativa, in caso d'investimento a lungo termine e di capitale ingente.
- In caso di collocamento a breve termine di somme più modeste, il conto di libero passaggio senza copertura del rischio che funziona come un libretto di risparmio si presta quale forma d'investimento adeguata.
- Se intendete investire sul lungo periodo la prestazione di libero passaggio senza copertura assicurativa, a partire da un importo più elevato conviene prendere in considerazione un conto di libero passaggio con investimenti in titoli.  
Per la scelta della soluzione d'investimento della prestazione di libero passaggio ottimale sono determinanti la copertura assicurativa, il capitale da collocare, la durata dell'investimento e la propensione al rischio.

---

### **Quando è possibile chiudere la polizza di libero passaggio o il conto di libero passaggio?**

È possibile percepire una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, a condizione che in precedenza non sia subentrato un evento assicurato. Per i versamenti in contanti si applicano le medesime disposizioni valide per il versamento delle prestazioni di libero passaggio. Inoltre, su richiesta, è possibile chiudere anticipatamente una polizza o un conto nei seguenti casi:

- se avete diritto a una rendita d'invalidità completa da parte dell'Assicurazione federale d'invalidità (AI) e non avete assicurato alcuna prestazione in caso d'invalidità;
- al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria al più presto cinque anni prima o al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento di tale età.

Il vostro consulente previdenziale di Swiss Life vi aiuterà a trovare la soluzione ottimale. Richiedete una consulenza senza impegno. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito [www.swisslife.ch/it/wings](http://www.swisslife.ch/it/wings).

---